



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

CIRCOLARE N. 9

Fasc. n. 9/2013 Area II
Prot. usc. 2272/2013

Vicenza, 19 gennaio 2013

Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORI SEDI

Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE di

MAROSTICA

Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE di

RECOARO TERME

OGGETTO: Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo –
Art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012

Con nota, pervenuta il 4 gennaio decorso, indirizzata al Comune di Noventa Vicentina e, per conoscenza, a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - ha dato risposta ad un quesito formulato dall'anzidetto Comune in merito all'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, a seguito di quanto previsto dall'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135, che, come noto, stabilisce la soppressione, a decorrere dalla rispettiva data di scadenza, degli Organismi Collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133.

In particolare, con nota n. 21836 in data 10 dicembre 2012, il Comune di Noventa Vicentina, in relazione all'entrata in vigore della citata disposizione normativa, reputando che tra gli Organismi Collegiali in parola rientrassero anche le Commissioni Comunali di Vigilanza di cui all'art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, aveva chiesto di conoscere "nel caso di commissione comunale di vigilanza giunta a scadenza triennale, con quali modalità applicative ed in capo a quale ufficio sia destinata l'attività trasferita con la Legge 07.08.2012, n. 135, considerata in particolare la varietà di competenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidati agli organismi collegiali soppressi."



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

Atteso che la questione evidenziata dal Comune di Noventa Vicentina risulta essere di rilevante interesse anche per gli altri Comuni, si ritiene opportuno riportare l'avviso espresso al riguardo dal Ministero dell'Interno con la nota sopra richiamata.

Il suddetto Ministero ha rappresentato che le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non sono comprese tra gli Organismi Collegiali destinatari della previsione soppressiva della citata disposizione normativa, che, invece, trova applicazione nei confronti delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in quanto operanti in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008.

Tali Commissioni Provinciali, infatti, sono ricomprese nell'elenco degli Organismi, operanti presso il Ministero dell'Interno, oggetto della proroga biennale prevista, in attuazione del menzionato articolo 68, dal D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che, invece, non contempla le Commissioni Comunali di Vigilanza.

D'altra parte, l'art. 29, comma 6, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, che aveva avviato quel processo di riduzione degli Organismi Collegiali sul quale sono poi intervenuti, con successivi richiami, sia l'art. 68 del D.L. 112/2008 sia l'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, esclude espressamente gli Enti Locali dal suo campo di applicazione; per detti Enti le relative norme costituiscono solo "disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica", con evidente riferimento agli Organismi Collegiali costituiti dalle stesse Amministrazioni Locali nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta.

IL PREFETTO
(Fallica)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993